



CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Torino, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Luigi Grimaldi | Presidente rel.-est. |
| 2) dott.ssa Caterina Mazzitelli | Consigliere |
| 3) dott.ssa Federica La Marca | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al _____ del ruolo generale affari contenziosi civili della Sezione, promossa da:

INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del

- elettivamente domiciliata in Torino

presenta e difende unitamente all'avv.

_____ che la rap-

_____ come da mandato in atti;

Appellante

Contro

-elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'avv.

rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani come da mandato in atti;

- **Convenuta in appello**

La causa è stata ritenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

Appellante: ““Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis,

accogliere il presente appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 35/13 resa inter partes dal Tribunale di Novara, Sezione Distaccata di Borgomanero, in data 2 marzo 2013,

- accertare e dichiarare che il preteso diritto della controparte di vedersi restituire le somme corrisposte alla Banca e/o di vedere rettificato il saldo del rapporto è caduto in prescrizione per tutti gli accrediti di natura solutoria anteriori al 12.12.1990 (per quanto concerne il pagamento di interessi anatocistici) ed al 26.11.1998 (per quanto riguarda il pagamento di altre competenze), o alla veriore data che sarà determinata in corso di causa;

- accertare e dichiarare l’applicabilità al rapporto oggetto di causa, a partire dall’11.3.1992 e per i periodi per cui non risulti validamente pattuito il tasso convenzionale ultralegale, del tasso sostitutivo rappresentato dal “tasso nominale dei buoni ordinari del Tesoro annuali”, da individuarsi nel tasso massimo per gli interessi a credito della Banca ed in quello minimo per gli interessi a credito della correntista;

- accertare e dichiarare la legittimità dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a far data dal 1° luglio 2000, in forza della delibera CICR 9.2.2000.

Respingere l’appello incidentale avversario.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

Convenuta in appello: “respingere l'appello propostoe, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante a pagare alla la somma di € 501.537,70 o la diversa somma ritenuta di giustizia con gl'interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2008, la ditta citava in giudizio, dinanzi alla sezione di Borgomanero del Tribunale di Novara, la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. lamentando varie irregolarità nella gestione del conto corrente intrattenuto con l'agenzia di Gozzano (all'epoca, Cariplo s.p.a.) della stessa Banca.

In particolare l'attrice deduceva la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degl'interessi passivi, alla determinazione del tasso ultralegale, alla commissione di massimo scoperto ed alle spese di chiusura periodica del conto e chiedeva la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite quantificandole, provvisoriamente, in euro 1.760.068,40.

Si costituiva l'istituto Sanpaolo contestando compiutamente le pretese avversarie e concludendo per il rigetto delle domande di controparte.

Il Tribunale disponeva l'espletamento di una ctu e quindi, con sentenza n. 35 del 2 marzo 2013, così decideva:





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

"rigetta l'eccezione di prescrizione, dichiara la nullità della clausola uso piazza di cui al punto 7) del contratto di conto corrente sottoscritto tra le parti in data 20.3.1981 nella parte relativa alla determinazione degli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi passivi ed alle commissioni di massimo scoperto, rigetta la domanda di indebito oggettivo avanzata da parte attrice. Condanna la Intesa Sanpaolo s.p.a. in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di lite.....".

La Banca impugnava la sentenza limitatamente al rigetto dell'eccezione di prescrizione, alla corretta determinazione del c.d. tasso BOT ed all'applicazione dell'anatocismo post delibera CICR.

Il _____ si opponeva al gravame e, a sua volta, proponeva appello incidentale circa la mancata condanna della Banca alla restituzione dell'indebito.

La Corte riteneva opportuno disporre un supplemento di ctu e ne affidava l'incarico allo stesso ctu del primo elaborato, rag. Carlo Maldivi.

Quindi, all'udienza del 5 aprile 2016, precisate le conclusioni definitive, la Corte assumeva la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto occorre delineare gli argomenti di cui bisogna discutere in questa seconda fase processuale alla luce dei motivi di gravame.

Infatti, come ha ben chiarito l'appellante nella premessa dell'atto di citazione, poichè la sentenza di prime cure, adeguandosi alle più recenti indicazioni della Corte di Cassa-





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

zione, ha accolto le contestazioni mosse dall'attrice a proposito di alcune clausole standard dei contratti di conto corrente stipulati negli anni Ottanta e Novanta dichiarando, fra le altre cose, la nullità della convenzione anatocistica trimestrale e del rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso ultralegale degli interessi, esso appellante, pur non condividendo la decisione, tenuto conto anche della ormai consolidata giurisprudenza di questa sezione, non ha inteso impugnare la sentenza del Tribunale sotto il profilo, generale ed astratto, della validità delle predette clausole.

Di conseguenza occorre limitare la discussione alla valutazione delle contestazioni mosse con i tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo la Banca lamenta il fatto che il Tribunale abbia respinto l'eccezione di prescrizione principalmente in ragione della natura unitaria del conto corrente, che impedirebbe di far decorrere il termine prescrizione prima della sua chiusura o estinzione. Ed a tale prima motivazione si aggiungerebbe la considerazione che, in ogni caso, ove anche il conto fosse stato chiuso, la Banca non avrebbe adempiuto all'onere di provare quali rimesse anteriori al decennio avessero natura solutoria e, dunque, fossero assoggettate a prescrizione con termine decorrente, secondo il più recente orientamento della Cassazione, dal momento della loro effettuazione.

Questa Corte, ritenendo parzialmente fondato il motivo soprattutto riguardo al dies a quo della dedotta prescrizione, ha disposto un supplemento di ctu ma il consulente ha ribadito che i dati disponibili non sono sufficienti a determinare un risultato attendibile e scientificamente sostenibile. Ed ha precisato che:





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

1) l'assenza degli estratti conto analitici per valuta non permette di determinare (con certezza e senza errori significativi) le effettive rimesse attive e non consente la riclassificazione dei movimenti per data di disponibilità, operazione necessaria per stabilire il saldo tempo per tempo;

2) l'assenza di adeguata documentazione utile ad accettare tutti i fidi esattamente come concessi non permette di determinare quali rimesse possano definirsi solutorie e quali ripristinatorie.

Lo stesso ctu ha pure risposto in maniera senz'altro condivisibile alla obiezione della Banca circa il mancato utilizzo dei conti scalari per la individuazione della natura delle rimesse laddove gli stessi documenti erano stati ritenuti attendibili e sufficienti per determinare gl'importi non dovuti addebitati al correntista.

Infatti, per giurisprudenza ormai costante anche di questa Corte, mentre gli scalari, sia pure con qualche difficoltà ed approssimazione (in danno del correntista) consentono di ricostruire in maniera attendibile gl'importi indebitamente corrisposti, essi, al contrario, non sono idonei a far determinare la natura delle rimesse.

Ciò posto, il *focus* della questione si sposta sull'onere probatorio in ordine al quale si osserva che "in tema di prescrizione per principio generale l'onere di fornire la prova del relativo dies a quo e dei suoi presupposti di fatto grava su chi la eccepisce (in tal senso, v. Cass 19.3.2012, n. 4366 secondo cui spetta a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine all'individuazione temporale del "dies a quo". V. anche Cass. 13.12.2002, n. 17832 secondo cui in ipotesi di fatto lesivo suscettibile di produrre un progressivo aggravamento del danno originario la parte che eccepisce la prescrizione ha





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

l'onere di provare che gli specifici danni dedotti in giudizio si sono manifestati in epoca idonea a far ritenere fondata l'eccezione medesima. V. infine Cass 17.4.1986, n. 2736 secondo cui il datore di lavoro ha l'onere di provare le circostanze di fatto che, comportando la stabilità del rapporto di lavoro, consentono la decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto medesimo). In applicazione di tali principii e con riferimento a conti destinatari di rimesse in astratto qualificabili sia come solutorie che come ripristinatorie l'onere della prova incombeva non sul cliente ma sulla Banca che non lo ha invece assolto poiché già in primo grado il CTU aveva precisato che, in base alla documentazione in atti, non era possibile distinguere la natura delle singole rimesse, cosa che ha ribadito con la relazione redatta in appello: tale situazione non può quindi che risolversi in danno della Banca.”(Corte d’Appello di Torino, Prima sezione, Pres. Dott. Luigi Grimaldi, Rel. Dott. Alfredo Grosso, sentenza 5 dicembre 2014).

In conclusione poiché la Banca aveva l'onere di provare il carattere solutorio delle rimesse e poiché la Banca, probabilmente per sua scelta processuale, non ha adempiuto tale onere non avendo prodotto gli estratti conto mensili che soli avrebbero consentito di enucleare le rimesse solutorie distinguendole da quelle meramente ripristinatorie (essendo indiscusso che il conto era affidato), non resta che respingere il primo motivo d'appello in quanto infondato.

Con il secondo motivo la Banca lamenta l'applicazione del tasso nominale minimo anziché di quello massimo dei BOT.

L'art. 117 T.U.B. prevede , per quanto qui interessa, che: “3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 6. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.

Come già ritenuto da questa Corte in sue numerose pronunce, la norma è chiaramente inserita nell'ambito non già della fisiologia del rapporto bancario ma piuttosto nel contesto della patologia dello stesso, prevedendo appunto una sanzione di nullità per il caso di violazione da parte dell'istituto di Credito delle disposizioni di forma e di sostanza dettate per le condizioni bancarie. Ne consegue la evidente natura sanzionatoria della norma in quanto questa esordisce appunto con il comminare la nullità di clausole difformi alle prescrizioni imperative e detta criteri per la sostituzione delle clausole nulle. In tale contesto il richiamo dell'appellante alla antieconomicità dell'attività creditizia





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

non appare pertinente perché la norma di cui sopra non ha come finalità la tutela dell'attività creditizia ma quella dell'altro contraente rispetto alla Banca, e appare dettata per disciplinare – possibilmente – un numero limitato di casi patologici in cui l'istituto di Credito abbia posto in essere violazione di norme imperative in materia appunto di condizioni bancarie.

La finalità è dunque non solo sanzionatoria ma anche preventiva, essendo evidentemente intenzione del legislatore imporre il rispetto di dette norme comminando sanzioni all'Istituto di credito in caso di violazione e non già riservando allo stesso un trattamento più favorevole e comunque pienamente remuneratorio per la Banca.

Inoltre la dicitura “operazioni passive” e “operazioni attive” deve essere considerata dal lato della Banca; normalmente si intendono operazioni bancarie passive quelle in cui il cliente versa del denaro alla banca e che generano un debito della banca; operazioni bancarie attive quelle in cui il cliente chiede denaro alla banca e che generano quindi un credito della stessa. Appare evidente che, nell'ambito del Testo Unico Bancario , tali definizioni siano indicate appropriatamente, in senso tecnico , comportando quindi il tasso minimo per le operazioni attive (per la banca) ossia per il credito della stessa e massimo per quelle passive.

Anche questo motivo di gravame, dunque, va respinto perché infondato.

Con il terzo -ed ultimo- motivo l'appellante lamenta la ritenuta inapplicabilità alla fattispecie del disposto della delibera CICR 9.2.2000, che, in esecuzione dall'art. 25, 2° comma, del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 3425, ha riconosciuto l'applicabilità dell'anatocismo trimestrale nei contratti di conto corrente bancario a partire dal 1° luglio 2000, ponendo





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

come uniche condizioni la reciprocità di trattamento fra banca e correntista e la sussistenza di idonee pattuizioni e/o comunicazioni alla clientela.

La Banca ha rilevato di essersi adeguata a quanto disposto da tale provvedimento, applicando, a partire dal 1° luglio 2000, il criterio della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia ai conti correnti con saldo attivo, sia a quelli che presentassero saldo passivo, ed assicurando così piena parità di trattamento. A conferma di ciò, ha prodotto la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ("i rapporti di dare e avere, relativi a conti creditori e debitori, vengono chiusi periodicamente con identica periodicità trimestrale, (...) portando in conto, con valuta data di regolamento, le commissioni e le spese": cfr. doc. 49, fasc. I grado) ed ha rilevato come ai clienti sia stata data comunicazione della modifica con l'estratto conto al 30.6.2000: il pieno rispetto di tutte le prescrizioni della Delibera CICR è stato confermato dalla CTU esperita nel primo grado di giudizio (cfr. perizia, pag. 51).

Ritiene, invece, la Corte che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi debbano essere sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria") per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima.

L'art. 2 della suddetta delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha previsto espressamente che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Si ritiene, quindi, possibile la capitalizzazione degli interessi solo per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR, purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi.

Quanto ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR l'art. 7 del provvedimento ha previsto espressamente che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera dovessero essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 ed i relativi effetti si sarebbero prodotti dal 1° luglio 2000.

In particolare poi l'art. 7, comma 3 così dispone:

“Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell'art. 7 della Delibera, deve essere ricondotto alla nullità dell'anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa vigente (l'art. 1283 c.c.) - oltre che dalla costante giurisprudenza - e precedente alla Delibera medesima, con ciò verificandosi un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e dunque richiedendosi una espressa approvazione scritta da parte del cliente.

Infatti, se per il periodo antecedente all'entrata in vigore della Delibera CICR la capitalizzazione periodica dev'essere ritenuta illegittima in forza della normativa e della giuri-





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

sprudenza richiamata, è evidente che una previsione che legittimi la capitalizzazione a decorrere dal 1° luglio 2000, comporti un evidente peggioramento delle condizioni in essere a tale data.

Con la sentenza n. 425/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 25, comma 3 del d. lgs. 342/99 nella parte in cui aveva stabilito la validità ed efficacia - sino all'entrata in vigore della Delibera CICR - delle clausole contrattuali precedentemente stipulate e che prevedevano una periodica capitalizzazione degli interessi.

Per effetto di tale intervento le clausole anatocistiche, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo, restano disciplinate dalla normativa antecedentemente in vigore: dunque sono soggette a nullità, in quanto in aperta violazione dell'art. 1283 c.c.

Così difatti si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 21095/2004): "In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma terzo, D. lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c."





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

Quindi per i contratti già in essere all'entrata in vigore della Delibera CICR, l'applicazione di una periodica capitalizzazione degli interessi - seppure con pari periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi - comporta evidentemente un peggioramento delle condizioni, con la conseguente necessità di una previsione scritta ed approvata dal cliente ex art. 7 della Delibera CICR.

In difetto, si ritiene, nessuna periodica capitalizzazione può essere ritenuta legittima, neppure per il periodo successivo al 30 giugno 2000.

In conclusione, l'appello principale va respinto risultando infondati tutti i motivi che lo sorreggono.

E' fondato, per contro, l'appello incidentale.

Non è controverso che il conto corrente de quo sia stato chiuso ancor prima della citazione davanti al Tribunale sebbene la stessa parte attrice abbia dichiarato il contrario nell'atto introduttivo.

Su questa (erronea) premessa il Tribunale s'è limitato a dichiarare la nullità delle clausole contrattuali ma non ha condannato la Banca alla restituzione dell'indebitato.

Risultando, invece, il conto chiuso sin dall'aprile del 2007 ben avrebbe potuto il primo giudice ordinare il pagamento degli importi accertati avendo l'attrice formulato sin dall'inizio anche una domanda restitutoria in tal senso.

Del resto, di fronte ad un conto pacificamente ormai chiuso -e da tempo- una sentenza di mero accertamento sarebbe, da un lato, inutiliter data in quanto è venuto a mancare il conto corrente sul quale dovrebbero effettuarsi le conseguenti annotazioni; dall'altro, sarebbe contraria ai principi del giusto processo in quanto costringerebbe il correntista vit-





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

torioso ad intraprendere un nuovo giudizio per ottenere finalmente quella somma che una precedente sentenza ha riconosciuto come dovuta.

Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale la Banca convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma di euro 395.025,30 di cui euro 44.527,04 per recupero CMS, euro 5.399,29 per recupero spese ed euro 344.098,97 per recupero interessi secondo l'ipotesi formulata sub 16 dal ctu, con gl'interessi legali dalla domanda al saldo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio esse vanno poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente; le spese vanno liquidate secondo quanto previsto dal DM 55/2014.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore, facendo riferimento ai valori medi di liquidazione previsti dal DM citato per le controversie di valore da € 260.001 ad € 500.000, tenuto conto della rilevanza delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta, le spese si liquidano come segue:

fase di studio: € 4.180;

fase introduttiva: € 2.430;

fase istruttoria: € 5.600

fase decisionale : € 6.950;

per complessivi € 19.160 oltre accessori di legge.

Attesa la soccombenza dell'appellante anche nel presente giudizio sussistono i presupposti per il versamento da parte dello stesso di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa secondo quanto previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115.





CORTE DI APPELLO DI TORINO
Prima Sezione Civile

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Intesa Sanpaolo avverso la sentenza del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, così provvede:

- 1) respinge l'appello principale perché infondato;
- 2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'Istituto Sanpaolo a pagare al la somma di euro 395.025,30 con gl'interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
- 4) condanna l'appellante a rimborsare al le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 19.160 oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 5) Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 22 luglio 2016.

Il Presidente est.

LUIGI GRIMALDI

